

Versione modificata con deliberazioni n. 35/05, n. 28/06, n. 121/06, n. 292/06 e ARG/elt 17/08.

**DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI PROFILI DI PRELIEVO
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI IL CUI PRELIEVO
NON VIENE TRATTATO SU BASE ORARIA (LOAD PROFILING) E
DEFINIZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ESERCENTI**

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Nel presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come modificata e integrata e nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, nonché le seguenti definizioni:
- a) **conguaglio annuale** è la regolazione delle partite economiche, a seguito della determinazione definitiva dell'energia elettrica calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria, effettuata secondo le disposizioni del presente provvedimento;
 - b) **garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99, ivi definito come acquirente unico;
 - c) **misuratore orario** è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;
 - d) **periodo di riferimento** è il periodo temporale, pari ad un mese, su cui viene determinato il prelievo residuo d'area;
 - e) **punti di prelievo non trattati su base oraria** sono i punti di prelievo non dotati di misuratore orario ovvero dotati di misuratore orario le cui rilevazioni e registrazioni non subiscono un trattamento su base oraria;
 - f) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - g) **utente del dispacciamento** è il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto di dispacciamento per un insieme di punti di prelievo,

- h) *(soppressa)*
- i) **testo integrato** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001 n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata ed integrata;
- j) **deliberazione n. 27/03** è la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003;
- k) **deliberazione n. 28/06** è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;
- l) **TILP** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;
- m) **bimestre convenzionale** è il bimestre convenzionale definito all'articolo 1 del TILP;
- n) **Terna** è la società Terna S.p.a.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento:
 - a) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione, su base oraria, della medesima energia elettrica anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - b) definisce gli obblighi informativi degli esercenti i servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/95, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera a).
- 2.2 La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera a), prevede:
 - a) l'attribuzione, a ciascun utente del dispacciamento, incluso il soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, di una quota del prelievo residuo di area, di cui al successivo articolo 4;
 - b) la regolazione, su base annuale, delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun anno solare e in ciascun punto di prelievo.
- 2.3 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06."

Articolo 3

Area di riferimento

- 3.1 Area di riferimento è una porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, così come definita dalla normativa vigente, e comprendente:

- a) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione, denominata impresa distributrice di riferimento;
 - b) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o più imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione, e che sono denominate imprese distributrici sottese.
- 3.2 Ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona, tra le imprese distributrici di riferimento alle quali è connessa direttamente, ovvero indirettamente tramite reti di altre imprese non di riferimento.
- 3.3 L'impresa distributrice di riferimento adempie, anche per conto delle imprese distributrici sottese, agli obblighi informativi rilevanti per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non trattati su base oraria.
- 3.4 Le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere all'impresa distributrice di riferimento, ai fini degli adempimenti connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo, le informazioni di cui al titolo II del presente provvedimento.
- 3.5 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 4

Prelievo residuo di area

- 4.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
- a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica immessa:
 - i. nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - ii. nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata:
 - i. nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - ii. nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria.
- 4.2 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 4.1:
- a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;
 - b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di

- misuratore orario viene assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento;
- c) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario viene assunto, nel periodo di riferimento, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo dell'area medesima;
 - d) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato vengono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria;
 - e) i punti di prelievo in media tensione ed i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW corrispondenti a clienti del mercato libero e dotati di misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ogni ora sono trattati su base oraria.

Articolo 5

Attribuzione del prelievo residuo di area

- 5.1 Il prelievo residuo di area viene attribuito, in maniera convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento applicando al prelievo residuo di area il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5.2.
- 5.2 Il coefficiente di ripartizione, per ciascun contratto di dispacciamento e per ogni area di riferimento, è pari al rapporto tra:
 - a) l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;
 - b) l'energia elettrica complessivamente prelevata nel corso dell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.
- 5.3 Il prelievo residuo di area attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è determinato come differenza tra il prelievo residuo di area, e la somma dei prelievi residui di area attribuiti a ciascun utente del dispacciamento.
- 5.4 Qualora all'interno di una stessa area di riferimento siano presenti due o più imprese distributrici il prelievo residuo di area, attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, è ripartito tra le medesime imprese in proporzione al rapporto tra:
 - a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributtrice, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 5.5; e
 - b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di tutte le imprese distributrici comprese nell'area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).

- 5.5 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice compresa nell'area di riferimento e l'energia elettrica prelevata dalla rete della medesima impresa, dove:
- a) l'energia elettrica immessa è pari alla somma dell'energia elettrica:
 - i. immessa nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
 - ii. immessa nei punti di immissione appartenenti alla porzione di rete dell'impresa distributrice e all'area di riferimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata è pari alla somma dell'energia elettrica:
 - i. prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
 - ii. prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato trattati su base oraria e a clienti del mercato libero compresi nell'ambito territoriale di detta impresa distributrice.

Articolo 6

Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

- 6.1 Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dal soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, per ciascuna area di riferimento e per i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilità del medesimo utente del dispacciamento, ha diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora sia negativo, ovvero deve versare, qualora sia positivo, al medesimo Gestore un corrispettivo pari al prodotto tra:
- a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi del comma 6.3;
 - b) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno solare precedente nei predetti punti di prelievo, corretta utilizzando i coefficienti di perdita di cui dell'articolo 10, comma 10.4, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5.
- 6.2 Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno solare precedente e a ciascuna area di riferimento, il garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è tenuto a versare al Gestore della rete o ha diritto a ricevere dal medesimo Gestore un corrispettivo pari alla somma, con segno opposto, del corrispettivo determinato come previsto al comma 6.1.
- 6.3 Il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera a), è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora.
- 6.4 In caso di rilevazioni dell'energia elettrica prelevata su un periodo non coincidente con l'anno solare, ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo

non trattato su base oraria in un anno è determinata applicando il criterio del pro-quota giorno.

- 6.5 Il Gestore della rete ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo, si avvale, attraverso convenzioni approvate dall'Autorità, delle imprese distributrici di riferimento.
- 6.6 Il Gestore della rete, ovvero il soggetto che ha concluso la convenzione di cui al comma 6.5, può richiedere, in maniera non discriminatoria, agli utenti del dispacciamento forme di garanzia ai fini del rispetto degli obblighi di cui al commi 6.1 e 6.2.

Titolo II Obblighi informativi

Articolo 7

Obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

- 7.1 Entro il giorno quindici (15) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa invia all'impresa distributrice di riferimento, per i clienti finali situati nel proprio ambito di competenza e per ciascuna area di riferimento:
- a) l'aggiornamento della somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, nell'anno solare precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;
 - b) l'energia elettrica prelevata, nel corso dell'anno solare precedente, dalla totalità dei clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.
- 7.2 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, ai fini del calcolo dei coefficienti di ripartizione, ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede ad aggiornare, per la propria area di riferimento e per ciascun utente del dispacciamento, i valori dell'energia elettrica prelevata nel corso dell'anno precedente dai clienti finali non trattati su base oraria; la medesima impresa comunica, entro il medesimo termine, i coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato.
- 7.3 Entro il giorno quindici (15) di ciascun mese, le imprese distributrici sottese aggiornano e trasmettono all'impresa distributrice di riferimento, a valere per i mesi successivi e tenendo conto delle variazioni di cui dell'articolo 9, comma 9.1, lettere da a) ad f), le grandezze di cui al comma 7.1, lettere a) e b) e, relativamente al proprio ambito di competenza e al periodo di riferimento precedente, le somme dell'energia elettrica:
- a) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - b) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;
 - c) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;
 - d) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera b);

- e) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera b);
 - f) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere da a) ad f).
- 7.4 Entro il giorno diciotto (18) di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, i quantitativi, che sono eventualmente determinati in maniera convenzionale, dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese.
- 7.5 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'impresa distributrice di riferimento determina il prelievo residuo di area e aggiorna, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere da a) ad f), i coefficienti di ripartizione, per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, da utilizzare a partire dal mese successivo. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice di riferimento trasmette il prelievo residuo di area e i coefficienti di ripartizione, determinati ai sensi del presente comma, al Gestore della rete che provvede a rendere disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato, dette informazioni.
- 7.6 Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, o l'impresa di riferimento non trasmetta al Gestore della rete le informazioni di cui ai commi 7.2 e 7.5, si assumono validi i rispettivi valori di cui ai medesimi commi trasmessi il mese precedente.
- 7.7 Nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5 il Gestore della rete ne dà notifica all'Autorità ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 8

Obblighi informativi connessi con la regolazione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

- 8.1 Entro il giorno venti (20) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica all'impresa distributrice di riferimento la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente nei punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.
- 8.2 Entro il giorno venticinque (25) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica al Gestore della rete la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'area di riferimento e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.

Articolo 9

Obblighi informativi connessi con l'aggiornamento della configurazione del sistema per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

- 9.1 Le disposizioni del presente articolo valgono nel caso in cui, durante un anno solare, si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:
- a) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero;
 - b) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero;
 - c) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario;
 - d) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero ad un punto di immissione;
 - e) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - f) l'ambito di competenza di una impresa distributrice risulti variato a seguito di cessioni di porzioni di rete dedicate all'esercizio dell'attività di distribuzione.
- 9.2 Le variazioni relative agli eventi di cui al comma 9.1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione.
- 9.3 Le variazioni intercorse a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 9.1, lettere a), b), d) ed e), devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale, all'identificativo del punto di prelievo associato e alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente:
- a) dal nuovo utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e b);
 - b) dall'utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere d) ed e).
- 9.4 La variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera c), deve essere comunicata all'utente del dispacciamento, per il punto di prelievo oggetto della variazione, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.
- 9.5 In caso di variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera f), l'impresa distributrice cedente trasmetterà, contestualmente al perfezionamento della cessione, con riferimento alla porzione di rete elettrica oggetto di cessione, all'impresa distributrice cessionaria le informazioni riguardanti:
- a) l'identificazione dei punti di immissione, dei punti di prelievo e degli utenti del dispacciamento associati ai medesimi punti;
 - b) i valori di cui al comma 7.1, lettere a) e b);
 - c) i valori di cui al comma 7.3, lettere da a) ad e), per il periodo rilevante precedente a quello in cui avviene la cessione, nonché per l'intero periodo rilevante in cui avviene la cessione.
- 9.6 Nel caso di cui al comma 9.1, lettera b), e nel caso di indisponibilità della misura dell'energia elettrica prelevata effettuata contestualmente al verificarsi della variazione, l'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo oggetto della variazione intercorsa viene attribuita ai diversi utenti del dispacciamento sulla

base dell'attribuzione convenzionale effettuata ai sensi del presente provvedimento.

- 9.7 Nel caso di cui al comma 9.1, lettera e), l'energia elettrica prelevata dal cliente finale nell'anno solare precedente è assunta pari ad un consumo annuale *standard* attribuito, in maniera convenzionale e non discriminatoria tra clienti finali, sulla base dei consumi tipici dei clienti della stessa tipologia contrattuale e aventi analoghe caratteristiche del prelievo, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

Titolo III Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera a), le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica.
- 10.2 Entro il 31 dicembre 2003 le imprese distributrici di riferimento determinano i coefficienti di ripartizione come definiti all'articolo 5, comma 5.2, nonché il prelievo residuo di area come definito all'articolo 4, sulla base dei dati che risultano disponibili relativamente all'anno 2003, e trasmettono tali informazioni al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti di dispacciamento e al garante della fornitura del mercato vincolato.
- 10.3 Entro il giorno 30 novembre 2003, le imprese distributrici sottese trasmettono alle imprese distributrici di riferimento le informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di cui al comma 10.2.
- 10.4 L'Autorità con successivo provvedimento determina i coefficienti di perdita da utilizzare per la correzione delle quantità di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 4.1, all'articolo 5, all'articolo 7, e all'articolo 8 del presente provvedimento.
- 10.5 Per l'anno 2004, il periodo di riferimento può essere assunto pari al trimestre. Le imprese distributrici di riferimento che si avvalgono di tale facoltà definiscono e comunicano all'Autorità, modalità coerenti per l'attuazione del presente provvedimento.
- 10.6 A partire dai dati relativi all'anno 2004 l'impresa distributrice conserva i dati di cui all'articolo 4 e di cui ai commi 5.2 e 5.3 per un periodo minimo di 5 anni.

Articolo 11

Disposizioni per l'anno 2008

- 11.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con riferimento alle partite di competenza del periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2008.
- 11.2 Ai fini della determinazione dei coefficienti di ripartizione a valere per il mese di marzo 2008:

- a) le imprese distributrici sottese non sono tenute agli adempimenti di cui al comma 7.1;
- b) le imprese distributrici di riferimento non sono tenute agli adempimenti di cui al comma 7.2;
- c) Terna utilizza i dati di cui al comma 7.2 comunicati nell'anno 2007.

11.3 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative all'anno 2008:

- a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera a), è calcolato con riferimento al trimestre gennaio – marzo 2008;
- b) la differenza di cui al comma 6.1, lettera b), è calcolata con riferimento al trimestre gennaio – marzo 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 11.4 e 11.5;
- c) le imprese distributrici sottese comunicano i dati di cui al comma 8.1 relativi al trimestre gennaio – marzo 2008 entro l'1 maggio 2009;
- d) le imprese distributrici di riferimento comunicano i dati di cui al comma 8.2 relativi al trimestre gennaio – marzo 2008 entro il 10 maggio 2009;
- e) la liquidazione delle partite economiche di cui all'articolo 6 è effettuata da Terna entro il 15 giugno 2009.

11.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia prelevata nel trimestre gennaio - marzo 2008 da ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria che sarà trattato per fasce ai sensi del TILP con decorrenza 1 aprile 2008 è determinata dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo rilevati alle ore 24.00 del 31 marzo 2008.

11.5 In ciascuna area di riferimento, l'energia prelevata nel trimestre gennaio - marzo 2008 da ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria che sarà trattato monorario ai sensi del TILP con decorrenza 1 aprile 2008 è determinata dalle imprese distributrici in modo tale che:

- a) l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel periodo, compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui il punto è trattato monorario sia ripartita nel trimestre gennaio – marzo 2008 e nei soli bimestri convenzionali successivi al 31 marzo 2008 nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario, anche sulla base dei dati di misura eventualmente disponibili per tale punto;
- b) l'energia complessivamente attribuita al trimestre gennaio – marzo 2008 e a ciascun bimestre convenzionale successivo al 31 marzo 2008 con riferimento a tutti gli utenti del dispacciamento nella cui responsabilità si trovano punti di prelievo trattati monorari sia pari:
 - i. per il trimestre gennaio – marzo 2008, alla differenza fra la somma dei prelievi residui di area occorsi nella medesima area in ciascuna ora del trimestre considerato e l'energia complessivamente prelevata nel trimestre considerato da tutti i punti di prelievo di cui al comma 11.4 localizzati nella medesima area;
 - ii. per ciascun bimestre convenzionale successivo al 31 marzo 2008, alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.3 del TILP, complessivamente prelevate nella medesima area dai punti di

prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo bimestre convenzionale.